

PROPOSTA DI LEGGE PER LA DEFINITIVA STABILIZZAZIONE DEI PRECARI/DI-SCONTINUI DEL CORPO NAZIONALE

Stante valori ultimo censimento 65.000.000 abitanti, l'Italia è il quarto paese dell'Unione europea per popolazione (dopo Germania, Francia e Regno Unito). La sua densità demografica è di 2105 abitanti per chilometro quadrato, più alta della media dell'unione. $65.000.000/1500$ (un V.F. per ogni 1500 abitanti media europea) = 43.300.

Attualmente il personale operativo conta di 28.000 unità – mancano all'appello circa 15.000 vigili del fuoco, a questi numeri si aggiunge il turn-over annuale che dal 2008 non è mai stato considerato, di pensionamenti che si aggira intorno alle 500 unità annue.

Come USB riteniamo che proprio dalla punta di diamante del lavoro precario nel corpo nazionale V.F. si possa con questa proposta di stabilizzazione generalizzata e assunzione programmata e porre fine al ricorso al lavoro precario.

Chiediamo: l'incremento spettante delle dotazioni organiche di tutti i comandi (attuale tabella A del D.lsg. 217), più il confronto con la dimensione morfologica delle macro aree (aree metropolitane) - per il riconoscimento della copertura di tutto il territorio nazionale del soccorso tecnico urgente – creando occupazione di tutti i posti precari – con l'intento di bloccare lo sperpero di denaro pubblico a favore di imprese che non danno garanzie ai lavoratori e qualità del servizio.

Assunzione di tutti i precari che a vario titolo hanno operato in attività di soccorso nei Comandi provinciali acquisendo notevole esperienze e capacità – avendo operato in diversi scenari di soccorso – personale che oggi si trova in una condizione di sfruttamento e nello stesso tempo disoccupato.

Concorso a soli titoli, riservato ai lavoratori con contratto precario o inseriti nelle graduatorie degli ultimi concorsi (814) – il personale inserito nei quadri operativi non deve aver superato il 45° anno di età – il personale ultra 45enne o che ne facesse esplicita richiesta deve essere inserito come previsto dal successivo articolo 2 comma c.

Art. 1

(Finalità)

1. Dare centralità e pieno riconoscimento alle attività di soccorso tecnico urgente svolto dal Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, nonché sul piano dell'iter formativo, dello status giuridico/professionale, valorizzandone le funzioni e il ruolo, in materia di soccorso e calamità. Le attività di soccorso tecnico urgente devono diventare un punto di riferimento per qualsiasi politica di sviluppo dei servizi di soccorso alla popolazione, sia sul piano delle emergenze nazionali che della programmazione, della gestione e dell'organizzazione delle colonne mobili regionali.

Art. 2

(Obiettivi)

La legge si prefigge di:

- a) incentrare il modello organizzativo rivedendo le P.O. sull'appropriatezza delle prestazioni rispetto alle necessità che pervengono dal territorio, sulla tempestività e la continuità del soccorso tecnico urgente, sulla comunicazione con gli utenti in materia di cultura della protezione civile e della prevenzione nel paese;
- b) consentire una corretta gestione di funzioni ed attività del soccorso tecnico urgente; per equilibrare i costi ai benefici e, quindi, migliorare lo standard qualitativo e quantitativo del soccorso alla popolazione;

- c) restituire a nuove figure di supporto logistico (mense – officine – laboratori – pulizie) ed attività amministrative, migliorando la qualità e l'immediatezza dei soccorsi alla popolazione;
- d) potenziare il soccorso tecnico urgente territoriale e nazionale, nel riconoscimento del principio di sussidiarietà, tra le regioni in caso di calamità per far fronte al dissesto idrogeologico in cui versa il nostro paese;
- e) garantire a tutta la popolazione gli stessi standard di soccorso tecnico urgente;
- f) sviluppare le competenze in ambito di soccorso sanitario affinché, il CNVVF, in convenzione con le Regioni possa concorrere al sistema di soccorso sanitario d'emergenza (118);
- g) Reinserimento personale volontario, che non è possibile far entrare a nessun titolo nei ruoli VVF, nel mondo del lavoro;
- h) Riforma del servizio di volontariato nei VV.F..

Art. 3

(Implementazione del servizio di soccorso sanitario)

1. È Istituito il Servizio nazionale di, previsione, prevenzione, protezione civile e soccorso tecnico e sanitario urgente;
2. Attraverso un accordo tra le Regioni e le Direzioni regionali dei Vigili del Fuoco si provvederà a garantire la presenza di medici del Servizio Sanitario Nazionale presso i comandi provinciali dei Vigili del Fuoco. I medici incaricati vigileranno sulla condizione sanitaria del personale in organico, accerteranno l'idoneità psicofisica degli aspiranti vigili, instruiranno le pratiche medico legali occupandosi anche di igiene ambientale e degli alimenti. L'accordo, ha durata annuale ed è rinnovabile. L'accordo regola anche i compensi che ciascun comando corrisponderà alla Asl territoriale di riferimento. È prevista anche un'attività di formazione per la preparazione del personale operativo in materia di primo soccorso sanitario con particolare riguardo alle tecniche adottate dai Vigili del Fuoco, come quelle di primo soccorso sanitario e quelle che interessano il sostegno di base alle funzioni vitali e l'uso del defibrillatore;
3. In accordo con le Regioni, si potranno stabilire delle convenzioni per concorrere al servizio sanitario di 118. Le Regioni forniranno la formazione, i mezzi e tutto l'occorrente necessario allo svolgimento di tale attività. Le modalità saranno stabilite tramite decreto Ministeriale, sentito il parere delle OO.SS, da emanare entro 90 gg. dall'entrata in vigore della presente Legge.

Art. 4

(Potenziamento degli organici del ruolo dei vigili del fuoco)

1. Per garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza ed efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le disposizioni del presente articolo sono volte ad assicurare, nel quinquennio 2014-2018, la copertura del turn over pari al 100 per cento per il solo personale operativo, anche a fronte dei passaggi di qualifica verticali di personale nella qualifica di vigile del fuoco.
2. Per la copertura dei posti nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi del comma 1, è autorizzata l'assunzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco risultato

idoneo nella procedura selettiva, per titoli ed accertamento della idoneità motoria, indetta con decreto del Ministero dell'interno n. 3747 del 27 agosto 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4ª serie speciale, n. 72 dell'11 settembre 2007, secondo l'ordine della relativa graduatoria la cui validità è stata prorogata al 31 dicembre 2016 dall'articolo 4-ter del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, nonché degli idonei del concorso pubblico per 814 posti di vigile del fuoco indetto con decreto del Ministero dell'interno n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4ª serie speciale, n. 90 del 18 novembre 2008, la cui graduatoria è a tal fine prorogata al 31 dicembre 2016. Ai fini di una più celere attuazione del piano quinquennale di assunzioni di cui al comma 1, successivamente all'espletamento delle procedure di cui al periodo precedente il Ministero dell'interno, entro il 1º gennaio 2015, provvede a formulare una nuova graduatoria di stabilizzazione di tutto il personale vigile del fuoco volontario che abbia svolto il servizio discontinuo alla predetta data, senza limiti di età, attraverso la formazione di una graduatoria che prediliga nell'ordine: i disoccupati, i familiari a carico, i più anziani di decreto, i più anziani per età anagrafica.

Art.5

(Riforma del Volontariato nei VV.F.)

1. Si razionalizzano i nuovi corsi formativi da Vigile del Fuoco Volontario, fino alla determinazione numerica del personale realmente necessario per le esigenze operative dei Distaccamenti Volontari. I nuovi percorsi di formazione dei VVF volontari tenderanno ad assumere solo personale relativo alle esigenze dei distaccamenti volontari;
2. Viene ridimensionato il numero di sedi volontari sul territorio nazionale, che dovranno posizionarsi esclusivamente in quei territori ove (nel caso in cui si verificano interventi inferiori ai 200 annui) si renda necessaria la presenza di un distaccamento dei Vigili del Fuoco, per coprire un particolare territorio orograficamente difficoltoso da raggiungere dalle altre sedi permanenti, o che comunque porti ad un prolungamento eccessivo dei tempi di attesa per l'utenza;
3. A decorrere dal 1º gennaio 2015, si terranno due distinti albi:

Lista A, in cui transiteranno i vigili volontari che fino a questa data hanno prestato servizio discontinuo, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 – comma 1 e 2, lettera a, iscritti nell'apposito albo, per essere impiegati in servizio esclusivamente in caso di particolari necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale fino ad esaurimento della lista come indicato nel precedente comma 5, 2º capoverso, del presente articolo.

Lista B, in cui i vigili volontari, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 – comma 1 e 2, lettera b, possono essere iscritti a domanda nell'apposito albo, per essere impiegati in servizio esclusivamente per le esigenze dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale, per richiami connessi al servizio di soccorso pubblico.

4. Le sedi volontarie che effettuano oltre 200 interventi annui (media dell'ultimo quinquennio), divengono permanenti.

Art. 6

(Introduzione della Ferma prefissata nei VV.F.)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2015, è introdotta la ferma breve nei VV.F., di seguito abbreviata in "VFP3". I nuovi reclutamenti del personale volontario saranno destinati ai giovani di età compresa tra i 18 ed i 25 anni d'età, che abbiano preferibilmente conseguito un mestiere o un diploma tecnico, dopo un periodo formativo di tre mesi, dureranno in carica tre anni superati i quali per poter rimanere nel CNVVF, dovranno superare un concorso interno per transitare nei ruoli permanenti. Modalità e tempi saranno stabiliti dal Dipartimento insieme alle OO.SS. rappresentative entro 6 mesi dall'entrata in vigore della predetta Legge;
2. I vigili del fuoco in ferma prefissata reclutati dopo la data del 01/01/2015 di cui al comma 1, rientreranno sotto la disciplina della L.266/91, così come quelli che non parteciperanno alla stabilizzazione di cui all'art.4 o che non ne abbiano i requisiti. Il Dipartimento dei VVF, insieme alle OO.SS. con parere vincolante ed a maggioranza, avvierà decreto attuativo entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente Legge;
3. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 18, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, nonché agli articoli 16, 17 e 18 della legge 23 agosto 2004, n. 226, a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'ambito delle assunzioni per l'accesso alla carriera dei vigili del fuoco la riserva di posti nella percentuale del 45 per cento in favore del personale volontario in ferma breve e prolungata nelle Forze armate è rideterminata nella misura del 25 per cento per le graduatorie di concorso pubblico e del 55 per cento per le graduatorie dei volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, 10 per cento per il Servizio Civile ed il restante 10 per cento da pubblico.
4. I VFP3 godranno di graduatoria a se stante a livello nazionale. Una volta terminato il periodo di 3 anni, può essere prevista una sola rafferma di 1 anno, o il passaggio a Vigile Volontario nella lista B di cui all'art.5 c.3, del Comando di residenza.
5. I Vigili Volontari e Discontinui che alla data del 01/01/2015 sono iscritti nelle due relative liste, possono transitare tramite concorso con procedura semplificata alla ferma di 3 anni con una percentuale del 60%, per i VFP4 delle forze armate per il 20%, per servizio civile e pubblico rispettivamente del 10%.
6. Per le assunzioni di cui al comma 3 a partire dal 2019 si rideterminano le riserve di posti in deroga, come segue:
 - a) percentuale in favore del personale volontario in ferma breve e prolungata nelle Forze armate: 20 per cento;

b) Percentuale in favore delle graduatorie dei volontari della lista A, B e dei Volontari VF in ferma prefissata di 3 anni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco: 60 per cento (di cui il 100% della riserva per i primi 3 anni alla sola lista A, successivamente ai 3 anni, al 50% per i facenti parte della lista A, 40% per i VvfP3 fino ad esaurimento delle componenti della lista A, e per il 10% per i facenti parte della lista B);

c) Percentuale a favore del Servizio Civile: 10 per cento;

d) Percentuale in favore del pubblico: 10 per cento;

Art.7

(Reinserimento del personale volontario nel mondo del lavoro)

1. Per l'assunzione agli impieghi civili nelle pubbliche amministrazioni di personale non dirigente, è disposta una riserva obbligatoria pari al venti per cento, di posti a favore dei volontari dei vigili del fuoco che abbiano svolto almeno centosessanta giorni di servizio. I bandi di concorso o comunque i provvedimenti che prevedano assunzioni di personale emanati dalle amministrazioni, dalle aziende, dagli enti e dagli istituti dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, devono recare l'attestazione dei predetti posti riservati agli aventi diritto. Tali amministrazioni, aziende, enti e istituti, trasmettono al Ministero dell'Interno copia dei bandi di concorso o comunque dei provvedimenti che prevedono assunzioni di personale nonché, entro il mese di gennaio di ciascun anno, il prospetto delle assunzioni operate ai sensi del presente articolo, nel corso dell'anno precedente;
2. Se la riserva per i volontari dei Vigili del fuoco, nei concorsi per le assunzioni nelle carriere iniziali delle amministrazioni indicate nei commi precedenti non può operare integralmente o parzialmente, perché da' luogo a frazioni di posto, tale frazione si cumula con la riserva relativa ad altri concorsi banditi dalla stessa amministrazione ovvero ne e' prevista l'utilizzazione nell'ipotesi in cui l'amministrazione procede ad assunzioni attingendo dalla graduatoria degli idonei;
3. Per gli accessi in tutte le altre amministrazioni pubbliche, si determinano una riserva di posti con percentuale del 20 per cento per coloro che al 01/01/2015, abbiano prestato a vario titolo servizio volontario nei VVF, per valorizzare le competenze acquisite in detti anni e sfruttarle all'interno di altre amministrazioni.

Art. 8

(Squadra lavori)

1. Per le esigenze dei Comandi provinciali e delle Direzioni Regionali, in sostituzione degli appalti e dei servizi esternalizzati, è istituita a livello provinciale, una squadra lavori;
2. La squadra lavori provinciale sarà costituita attingendo da coloro che abbiano prestato servizio volontario a qualsiasi titolo nei VV.F. e che possano vantare un mestiere. Le modalità del reclutamento e la composizione delle squadre saranno sancite da un apposito decreto ministeriale da emanarsi previa consultazione con le OO.SS. entro 90 gg. dall'entrata in vigore della presente Legge.

Art. 9
(Opera Nazionale Assistenza)

1. Il patrimonio immobiliare e mobiliare dell'ONA, sarà inventariato e valorizzato attraverso una operazione di manutenzione e ristrutturazione straordinaria degli immobili;
2. Fatta salva la destinazione prioritaria al personale VVF nell'utilizzo ed usufrutto delle strutture dell'ONA, sarà possibile affittare per brevi periodi gli immobili per meeting, ricevimenti ed eventi dietro pagamento di un congruo corrispettivo;
3. La copertura finanziaria di questa operazione, avverrà attraverso l'utilizzo di propria manodopera individuata secondo l'art. 8 della presente Legge, attraverso la riserva al pubblico del 50% della capacità ricettiva delle strutture con prezzi di mercato ed attraverso i nuovi introiti derivanti dalla nuova vocazione turistica delle strutture individuati nel precedente comma 2.

Art. 10
(Reinternalizzazione dei servizi esternalizzati)

1. Ai servizi necessari per il funzionamento delle Direzioni, dei Comandi provinciali, come pulizie, giardinaggio, officine, manutenzione, etc., si provvederà con proprie risorse attraverso la squadra lavori di cui all'art.8;
2. Le mense di servizio divengono alla scadenza degli appalti, autogestite. Alla individuazione del personale da adibire alle mense, si provvederà attingendo prioritariamente fra coloro che abbiamo prestato servizio nei VVF a vario titolo e che possono vantare titoli, esperienze e capacità specifiche al servizio che andranno a ricoprire.

Art. 11
(Copertura finanziaria)

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente Legge, si provvede a valere sugli stanziamenti di spesa per la riduzione delle assunzioni dei volontari, con l'alienazione dei distaccamenti volontari ritenuti in eccesso, con lo spostamento delle sedi VVF ancora in affitto in sedi demaniali come previsto dalla Spending Review, con la reinternalizzazione dei servizi ormai da anni appaltati ad esterni (servizio 118, elisoccorso, etc.). Alla copertura degli eventuali maggiori oneri si provvede, per ciascuno degli anni dal 2013 al 2017, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
2. Ripresa fondi derivati dall'esistenza sottobordo delle aree nazionali ed internazionali porti ed aeroporti, ripresa attività di sperimentazione e sviluppo nostro centro studi esperienza per la certificazione di impianti e materiali antincendio e a norma DL81. Ripresa fondi convenzione e rapporti enti locali per servizi di salvaguardia linea trans frontiera e soccorso tecnico urgente zone Koper (SLO) e area C Carinzia (AU). Fondo straordinario del governo

per assicurare la copertura del soccorso tecnico urgente su tutto il territorio italiano (a fortiori che oggi il 30 % della popolazione non è raggiunto in temi adeguati dal soccorso);

1. Propri fondi destinati per i richiami del personale volontario pari a euro 68.365.557;
2. Risparmi sull'imposta regionale per il personale volontario euro 4.761.625;
3. Spese per affitti alloggi dirigenti, euro 13.929.221;
4. Spese pulizie locali VVF, euro 4.695.308;
5. Spese per servizi mensa, euro 27.372.017;
6. Spese manutenzione sedi di servizio, euro 10.276.713;
7. Fitti passivi, euro 23.672.330;
8. Propri fondi del ministero dell'interno per l'assunzione di personale dovuto al turn-over;
9. Fondi della comunità europea finalizzati all'occupazione (.....) e regionali per le campagne antincendio estivo;
10. Utilizzo propri fondi del personale posto in quiescenza e non riassunto (circa 500 all'anno per una spesa stimata in 30 mln);
11. Propri fondi recuperati attraverso la reinternalizzazione dei servizi esternalizzati (mense, pulizie, ricarica estintori, etc.);
12. Risparmi di gestione derivanti dall'introduzione di sistemi per il contenimento energetico delle sedi di servizio;
13. Introduzione di software opensource e del copy left;
14. Promozione e vendita del logo e della scritta "Vigili del Fuoco" attraverso merchandising;
15. Eliminazione pagamento dei VV.F. volontari come da Legge 11 agosto 1991, n.266;
16. Blocco di tutti i nuovi corsi di nuovo ingresso per i vigili volontari. Così come già previsto dall'art.1 comma 419 Legge 296/2006;
17. Eliminazione dei fitti passivi, attraverso il trasferimento in sedi di proprietà, stipulando collaborazioni con l'Agenzia del demanio, sentito il parere vincolante delle OO.SS. e dopo referendum tra i lavoratori;
18. Alienazione dei due aerei Piaggio P180 di proprietà dell'amministrazione VV.F.;
19. Alienazione delle cosiddette "auto blu" ed introduzione dei "buoni taxi", che eliminano i costi di acquisto, manutenzione, stoccaggio e lavaggio dei mezzi;
20. Eliminazione delle consulenze senza una previa ricognizione delle professionalità ricercate tra il personale VVF;
21. Rilancio e valorizzazione immobili dell'ONA;
22. Ripristino attività di studio certificazione ed omologazione;
23. Introduzione di misure per il contenimento energetico;
24. Mense a gestione diretta.

Art.12 (Regolamento)

Per le modalità di attuazione della presente legge il governo, approverà entro sei mesi dalla sua entrata in vigore, apposito regolamento sentito il parere delle Commissioni competenti ...